

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Melzo, 30 giugno 2010

Informativa per la clientela

**Operazioni con controparti localizzate in
“paradisi fiscali” - Obbligo di comunicazione
all’Agenzia delle Entrate dall’1.7.2010**

INDICE

1	Premessa	2
2	Soggetti tenuti al nuovo obbligo di comunicazione	2
3	Oggetto delle comunicazioni	2
3.1	<i>Individuazione dei “paradisi fiscali”</i>	2
3.2	<i>Individuazione delle operazioni da comunicare</i>	3
3.3	<i>Operazioni effettuate dall’1.7.2010</i>	3
4	Contenuto delle comunicazioni	3
4.1	<i>Dati anagrafici della controparte</i>	4
4.2	<i>Dati relativi alle operazioni effettuate</i>	4
5	Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni	4
5.1	<i>Obbligo di invio telematico</i>	4
5.2	<i>Periodicità</i>	4
5.2.1	<i>Superamento della soglia</i>	5
5.2.2	<i>Inizio attività</i>	5
5.2.3	<i>Opzione per la presentazione mensile</i>	5
5.3	<i>Termini</i>	5
6	Regime sanzionatorio	5
6.1	<i>Esclusione del “cumulo giuridico”</i>	5
6.2	<i>Presentazione di comunicazioni correttive nei termini</i>	6
6.3	<i>Regolarizzazione entro il mese successivo</i>	6

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

1 PREMESSA

L'art. 1 co. 1 - 3 del DL 25.3.2010 n. 40 (c.d. "DL incentivi"), convertito nella L. 22.5.2010 n. 73, al fine di contrastare le frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", ha stabilito che i soggetti IVA italiani che intrattengono rapporti con controparti localizzate in "paradisi fiscali" sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali transazioni.

Secondo quanto stabilito dal DM 30.3.2010, provvedimento attuativo del suddetto art. 1:

- tali soggetti devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile o trimestrale, apposite comunicazioni contenenti i dati della controparte estera e gli estremi dell'operazione;
- il nuovo obbligo di comunicazione si applica dalle **operazioni effettuate dall'1.7.2010**.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 28.5.2010 è stato invece approvato il modello, con le relative istruzioni, per effettuare le suddette comunicazioni telematiche.

2 SOGGETTI TENUTI AL NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Sono tenuti a inviare le nuove comunicazioni **tutti i soggetti titolari di partita IVA** (in primo luogo le imprese, ma anche professionisti, enti non commerciali con una posizione IVA, soggetti esteri identificati in Italia, ecc.).

3 OGGETTO DELLE COMUNICAZIONI

Le nuove comunicazioni riguardano le operazioni attive e passive:

- che hanno quale controparte un "soggetto economico" localizzato in un "paradiso fiscale" (sono, quindi, escluse tutte le operazioni effettuate nei confronti di privati);
- registrate o soggette a registrazione ai sensi della normativa IVA;
- effettuate a **decorrere dall'1.7.2010**.

3.1 INDIVIDUAZIONE DEI "PARADISI FISCALI"

Devono essere comunicate le sole operazioni effettuate con i soggetti economici aventi sede, residenza o domicilio nei c.d. "paradisi fiscali" (si veda l'allegato A), intendendosi per tali gli Stati o territori ricompresi nelle "*black list*" contenute:

- nel DM 4.5.99, relativo alla presunzione di residenza in Italia delle persone fisiche;
- nel DM 21.11.2001, emanato ai fini dell'applicazione della disciplina sulle imprese controllate estere (CFC).

Rientrano tra tali Stati, a titolo esemplificativo, la Repubblica di San Marino, il Liechtenstein, Malta, Cipro, Hong Kong, Singapore, la Malaysia, ecc.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

San Marino

Allo Stato attuale, la Repubblica di San Marino è ricompresa nella *black list* di cui al DM 4.5.99 e, pertanto, gli operatori italiani devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le transazioni con operatori sanmarinesi.

Tuttavia, sono in corso rilevanti modifiche nella legislazione interna di San Marino che potrebbero preludere all'uscita di tale Stato dalla lista dei "paradisi fiscali".

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DA COMUNICARE

Devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate, se effettuate con operatori localizzati nei suddetti Stati o territori:

- le cessioni di beni;
- le prestazioni di servizi rese;
- gli acquisti di beni;
- le prestazioni di servizi ricevute.

L'obbligo vige a condizione che le suddette operazioni siano registrate o soggette a registrazione ai sensi della normativa IVA italiana.

Importazioni

Le istruzioni al modello di comunicazione sembrano escludere dall'obbligo di monitoraggio le importazioni. Si tratterebbe di una semplificazione di rilievo, dato che la maggior parte degli Stati indicati dai DM 4.5.99 e 21.11.2001 non fanno parte dell'Unione europea.

Se la suddetta esclusione verrà confermata, non dovranno essere comunicate, ad esempio, le importazioni di beni da Hong Kong, Singapore, Malaysia, ecc.

Non appena l'Amministrazione Finanziaria fornirà chiarimenti, sarà cura dello Studio informarvi.

3.3 OPERAZIONI EFFETTUATE DALL'1.7.2010

Poiché il nuovo obbligo si applica a decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.7.2010, nessun obbligo di comunicazione sussiste per le operazioni effettuate prima di tale data.

4 CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

Nel modello di comunicazione occorre indicare:

- i dati "anagrafici" della controparte localizzata nel "paradiso fiscale";
- i dati delle operazioni intrattenute con ciascuno di tali soggetti.

Appare opportuno che, quanto meno per i clienti e i fornitori abituali localizzati nei "paradisi fiscali", imprese e professionisti adeguino i propri *data base* per ottemperare al nuovo obbligo di legge.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

4.1 DATI ANAGRAFICI DELLA CONTROPARTE

Nelle nuove comunicazioni devono essere indicati, per ciascun cliente o fornitore estero:

- il codice fiscale estero o, in mancanza, altro codice identificativo;
- se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato estero;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato estero.

Inoltre, le istruzioni al modello di comunicazione richiedono non solo il codice fiscale estero, ma anche un "codice IVA" estero (di fatto, la partita IVA).

4.2 DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Nelle comunicazioni occorre indicare, per ciascun cliente o fornitore:

- l'importo complessivo delle operazioni attive e passive, distinto a seconda del regime IVA applicato:
 - operazioni imponibili;
 - operazioni non imponibili;
 - operazioni esenti;
 - operazioni non soggette;
- relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo dell'IVA;
- le note di variazione emesse e ricevute, con l'indicazione della relativa imposta.

5 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

5.1 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO

Le comunicazioni in esame devono essere presentate all'Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente in via telematica;
- direttamente o attraverso gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili, comprese le società del gruppo).

5.2 PERIODICITÀ

Le comunicazioni sono presentate con periodicità:

- **trimestrale**, se i soggetti obbligati hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, servizi resi, servizi ricevuti), un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00 euro;
- **mensile**, negli altri casi.

I trimestri di riferimento sono quelli "solari" (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre).

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

5.2.1 Superamento della soglia

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia, le comunicazioni devono essere presentate con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello di superamento della soglia.

Per i periodi mensili già trascorsi occorre presentare le relative comunicazioni, appositamente contrassegnate.

5.2.2 Inizio attività

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

In pratica, i soggetti che iniziano l'attività sono considerati trimestrali, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia.

5.2.3 Opzione per la presentazione mensile

Il soggetto trimestrale può comunque decidere di presentare le comunicazioni con cadenza mensile. Tale scelta è però vincolante per l'intero anno solare.

5.3 TERMINI

Le comunicazioni devono essere inviate entro l'**ultimo giorno del mese successivo** al periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Qualora il termine scada di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

I primi invii sono, quindi, previsti entro:

- il **31.8.2010**, per il mese di luglio 2010;
- il **2.11.2010** (in quanto il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi), per il trimestre luglio-settembre 2010.

6 REGIME SANZIONATORIO

Per ciascuna comunicazione omessa, o inviata con dati incompleti o non veritieri, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 516,00 a 4.130,00 euro (il doppio della sanzione prevista dall'art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97).

6.1 ESCLUSIONE DEL "CUMULO GIURIDICO"

La suddetta sanzione sarà irrogata per ciascuna violazione commessa (c.d. "cumulo materiale").

Viene infatti espressamente esclusa l'applicazione della disciplina del c.d. "cumulo giuridico" (art. 12 del DLgs. 472/97), cioè l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave con determinate maggiorazioni, qualora:

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- con una sola azione od omissione, vengano violate diverse disposizioni, anche relative a differenti tributi;
- con più azioni od omissioni, avvengano plurime violazioni della medesima disposizione;
- vengano commesse più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;
- violazioni della stessa indole vengano commesse in periodi d'imposta diversi.

6.2 PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI CORRETTIVE NEI TERMINI

È possibile rettificare o integrare una comunicazione già presentata, prima della scadenza del termine di presentazione (c.d. "correttiva nei termini").

La nuova comunicazione deve comunque essere completa di tutte le sue parti.

6.3 REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL MESE SUCCESSIVO

Scaduto il termine di presentazione, è tuttavia possibile presentare una comunicazione rettificativa o integrativa:

- a condizione che la comunicazione originaria sia stata regolarmente presentata;
- entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria.

Anche in tale caso, la nuova comunicazione deve comunque essere completa di tutte le sue parti.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e per predisporre e trasmettere in via telematica le comunicazioni in esame.

MERKABA Consulting S.r.l.

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) – VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO – C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603

MERKABA Consulting S.r.l.

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

ALLEGATO A

Paesi - inclusi nelle liste del 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 e ritenuti a fiscalità privilegiata - su cui scatterà il monitoraggio

Alderney	Grenada	Monaco
Andorra	Guatemala	Montserrat
Angola *	Guernsey	Nauru
Anguilla	Herm	Niue
Antigua e Barbuda *	Hong Kong	Nuova Caledonia
Antille Olandesi	Isola di Man	Oman
Aruba	Isole Cayman	Panama *
Bahamas	Isole Cook	Polinesia Francese
Bahrein *	Isole Marshall	Portorico *
Barbados	Isole Turks e Caicos	Saint Kitts e Nevis
Barbuda	Isole Vergini Britanniche	Saint Lucia
Belize	Isole Vergini Statunitensi	Saint Vincent e Grenadine
Bermuda	Jersey	Salomone
Brunei	Kenya *	Samoa
Cipro	Kiribati	San Marino
Corea del Sud *	Libano	Sant'Elena
Costa Rica *	Liberia	Sark
Dominica *	Liechtenstein	Seychelles
Ecuador *	Lussemburgo *	Singapore
Emirati Arabi Uniti *	Macao	Svizzera *
Filippine	Malaysia	Taiwan
Giamaica *	Maldive	Tonga
Gibilterra	Malta *	Tuvalu
Gibuti	Mauritius *	Uruguay *
		Vanuatu

*** La lista del 21 novembre contiene limitazioni e distinzioni da valutare caso per caso**

MERKABA Consulting S.r.l.

20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603